

Avv. Angelo Coppola

Via Guglielmo Marconi, 3
80036 – Palma Campania (Na)
Tel & Fax 0815106156 - 3475223644

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Motivi Aggiunti

al Ricorso n.r.g. 4308-2016

Per: Andrea VIANELLO, nata a Venezia il 1° febbraio 1964 (C.F.: VNLNDR64B01L736Z), elett.te dom.ta in Palma Campania alla Via Marconi, 3, nello studio dell'Avv. **Angelo COPPOLA** (C.F.: CPPNGL67D24I073V), che, nel rappresentarlo e difenderlo, giusta procura allegata al presente atto, dichiara di voler ricevere avvisi e/o comunicazioni dalla Segreteria dell'adito Tribunale, ovvero notifiche dalle controparti, al nr. di fax 081/5106156 e/o all'indirizzo PEC: avvocatoangelocoppola@pec.it;

ricorrente

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Direttore Generale p.t., elett.te dom.to *ope legis* in in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende;

resistenti

nonché

Gloria POZZATO, nata a Vicenza il 26 marzo 1987 (C.F.: PZZGLR87C66L840J) e residente a Marostica (VI) alla Via Anconetta, 20 (cap 36063);

Stefano LISSARDON, nato a Verona il 17/08/1966, Cod. Fis. LSS SFN 66M17 L781P, residente a Zevio (VR) alla Via Battisiti, 45 (cap 37059)

controinteressati

*per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto MIUR. AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE (U). 0004432. 16.3. 2018, con il quale il Direttore Generale dell'USR Veneto, nel rendere definitivamente rettificati gli elenchi graduati inerenti le classi di concorso A020 Fisica, A027 Matematica e Fisica, relativamente agli inserimenti con riserva dei candidati che hanno

superato con esito positivo le prove suppletive concorsuali, escludeva definitivamente dall'elenco graduato inerente la classe di concorso A026 il candidato Andrea VIANELLO, che pure aveva partecipato e superato le dette prove (per essere uno dei ricorrenti di cui all'Ordinanza del Tar Roma n. 2728-2018), *“in quanto il ricorso e i motivi aggiunti riguardano insegnanti tecnico-pratici non ammessi al concorso indetto con il D.M. 106 del 2016”*

dell'elenco graduato del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, classe di concorso A026 Matematica, finalizzato al reclutamento del personale docente, indetto dal MIUR con decreti n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;

di tutti gli atti connessi e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi ai diritti dell'odierna ricorrente, nonché dei bandi Concorso emanati il 23.2.2016 con Decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR nn.105,106 e 107;

con condanna

dell'USR Veneto ad inserire a pettine, ovvero in coda il candidato Andrea Vianello, nella graduatoria definitiva di merito della classe di concorso A026 Matematica, finalizzato al reclutamento del personale docente, indetto dal MIUR con decreti n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, previa conclusiva valutazione dei titoli vantati ed allegati dal candidati in aggiunta al complessivo punteggio conseguito al termine delle prove concorsuali suppletive.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al n.r.g. 4308/2016, l'odierno ricorrente, laureato in Matematica e Fisica, unitamente ad altri aspiranti laureati e diplomati (ITP), conveniva avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché gli Uffici Scolastici Regionali per l'Italia, tra cui quello del Veneto, al fine di accogliere:

I- la richiesta di annullamento, previa sospensiva cautelare della connessa efficacia, dei bandi Concorso emanati il 23.2.2016 con Decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR nn.105,106 e 107, relativi al *“concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado”*, con riferimento ai requisiti di ammissione riguardanti sia gli aspiranti concorrenti in possesso del titolo di studio (laurea) che quelli con il diploma, di cui agli Allegati A e B dei bandi medesimi e con riferimento, altresì, alla norma degli stessi, che stabilì(va) che i candidati potessero presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze *on line*, laddove le istanze presentate con modalità diverse non sarebbero state prese in considerazione;

II- la richiesta di riconoscimento in via cautelare *inaudita altera parte* del diritto dei ricorrenti di essere ammessi alla procedura di preselezione prevista all'art.4, punto 3, dei bandi impugnati, ai fini dell'ammissione alle prove scritte.

Avevano premesso i ricorrenti: che in data 23 febbraio 2016 erano stati pubblicati in G.U. i bandi del concorso pubblico per titoli ed esami per complessivi 63.211 posti di docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nella scuola pubblica; che Essi, **in possesso, taluni, di laurea magistrale**, ed altri, di diploma di scuola media superiore, **appartenevano, invero, a categorie escluse** sulla base dei requisiti indicati agli artt. 3 dei DD.DD.GG 23/02/2016 nn.105,106 e 107, **perché privi di titolo abilitativi**; che per tale motivo gli stessi non avevano avuto modo di presentare domanda di partecipazione al concorso attraverso istanza POLIS, come disposto dal c. 3 art. 4 DD.DD.GG 23/02/2016 nn.105,106 e 107, in quanto il suddetto sistema, raggiungibile attraverso la piattaforma ministeriale <Istanze on line>, non aveva consentito ai deducenti di poter accedere al *form* di compilazione e presentazione della domanda; che avevano, tuttavia, i ricorrenti, nelle loro rispettive e spiegate qualità, ugualmente inoltrato domanda di partecipazione alla procedura di selezione indetta con i richiamati DD.DD.GG., chiedendo con lett. racc. a/r, spedite tutte entro il 30.3.2016, al MIUR ed all'USR di riferimento l'ammissione ad essa in quanto in possesso di titolo d'accesso per le classi messe a concorso; che la scelta operata dal MIUR di tacitare le aspettative di coloro che, come i ricorrenti, avessero pieno titolo a concorrere all'assegnazione del ruolo di docente fosse illegittima.

Più precisamente, avevano dedotto in punto di diritto i ricorrenti: che la norma (art. 3) dei bandi impugnati, che prescrive(va) tra i requisiti di ammissione al concorso, l'esclusivo possesso del titolo abilitante, andasse interpretata secondo il principio del *favor participationis* e del legittimo affidamento, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della stessa, sicché il conseguimento del P.A.S. e del T.F.A. non era altro che un ulteriore requisito di ammissione al concorso 2016 rispetto a quello base rappresentato dal possesso di titolo di laurea magistrale e/o diploma; che, per altro verso, i bandi di concorso impugnati presenta(va)no un ulteriore punto critico, rappresentato dalla mancata operatività -a favore dei ricorrenti medesimi, special modo gli II.TT.PP- della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art.2 del Decreto interministeriale 24/11/1998, 460, secondo la quale, per il primo concorso a cattedra che sarebbe stato bandito dopo il 2002, coloro che avessero conseguito un titolo di laurea o un diploma presso le accademie delle belle arti, i conservatori, gli ISEF, gli istituti per le industrie artistiche e musicali, potessero partecipare al concorso senza abilitazione. Sicché, posto che per gli II.TT.PP. (insegnati tecnico pratici), **come anche per i laureati non abilitati** il Ministero resistente non aveva mai consentito ad alcuno di partecipare sia al concorso del 2012 sia ad un qualche percorso formativo e/o abilitante, era giustificata la richiesta, anche per costoro, di applicazione estensiva, previa declaratoria di illegittimità del bando di concorso impugnato (art. 3 cit.), della detta clausola, **stante l'impossibilità oggettiva del conseguimento del titolo abilitativo**; che, infine, la disposizione dell'art. 3 della *lex specialis* andasse annullata anche in ragione del fatto che le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientra(va)no nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresenta(va)no, ai sensi della stessa, una "*formazione*

regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, sicché gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, fin ora definiti dallo Stato italiano “abilitanti” o di “idoneità”, dovevano ritenersi quali titoli culturali finalizzati solo al conseguimento di una specializzazione o aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell’esercizio della stessa.

Tanto esposto, i ricorrenti, dedotta, altresì, l’illegittimità dell’art.4, 3°co., dei bandi di concorso, nella parte in cui si prevede(va) che l’inoltro della domanda di ammissione allo stesso avvenisse mediante istanze *on line* attraverso il sito internet del Ministero resistente, avevano chiesto emettersi i provvedimenti di cui sopra.

Dopo una prima pronuncia cautelare negativa (Ordinanza n.2736/2016), ove era specificato “*che nel ricorso collettivo in epigrafe si stagliano diverse posizioni soggettive individuali tali da comportare l’individuazione dei ricorrenti come rientranti in diverse tipologie di docenti, ciascuna con proprie peculiarità, in base alle quali in tesi ricorsuale partitamente legittimati all’ammissione al concorso di cui ai bandi impugnati*”, in data 9 gennaio 2017 il MIUR emanava la nota, prot. MIUR. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE (U). 0000835.09-01-2017, con la quale il Direttore Generale del personale scolastico indicava le direttive da seguire in ordine allo svolgimento delle prove suppletive relative al Concorso docenti (D.D.G. del 23.2.2016, nn. 105-106-107), oltre che le relative date, non contemplando, tuttavia, la situazione di quei docenti, che come gli originari ricorrenti, tra cui il VIANELLO, al momento erano ancora privi di una pronuncia, anche cautelare, rispetto al ricorso giurisdizionale proposto.

A tale nota dirigenziale facevano seguito i decreti degli UU.SS.RR. d’Italia, che rendevano operative le indicazioni ministeriali, che, pertanto, al pari della nota medesima e dei bandi del concorso 2016 impugnati con il ricorso principale, erano illegittimi *in parte qua* e, dunque, andavano annullati, unitamente alla *lex specialis*.

Di qui, la necessità di proporre motivi aggiunti al ricorso originario, anche da parte dell’odierno ricorrente, ai quali faceva seguito il decreto presidenziale n.1900-2017 di accoglimento dell’istanza cautelare ivi spiegata a favore di TUTTI i RICORRENTI e di fissazione dell’udienza camerale per il 30 maggio 2017, al termine della quale il Collegio, ritenuto PER MERO ERRORE MATERIALE che “*il ricorso e i motivi aggiunti riguarda(va)no insegnanti tecnico-pratici non ammessi al concorso indetto con i DD.MM. 105, 105, 107 del 2016*”, **accoglieva con ORDINANZA N. 2728-2017 la detta istanza** “*confermando gli effetti del decreto monocratico n.1900/2017.....*”.

La pronuncia interinale, depositata il 1° giugno 2017 non era, quindi, impugnata avanti il Consiglio di Stato, anche in ragione del fatto che il VIANELLO era convocato per espletare le prove suppletive concorsuali, che lo stesso superava brillantemente, conseguendo il punteggio di 28/40 per entrambe le prove, al netto della valutazione dei titoli prodotti.

Fatto sta che il ricorrente, pur non risultando destinatario di un qualche provvedimento dell'USR Veneto di esclusione, apprendeva che il Direttore Generale dell'USR Veneto avesse decretato, da un lato, la rettifica degli *“elenchi graduati per la procedura concorsuale relativa all'ambito disciplinare AD07 classe di concorso A020 Fisica, classe di concorso A027 Matematica e Fisica, relativamente agli inserimenti con riserva dei candidati che hanno superato con esito positivo le prove suppletive concorsuali”*. Dall'altro, in parte motiva, lo stesso Direttore Generale aveva *“Ritenuto, altresì, di non includere nell'elenco graduato per la classe di concorso A026 Matematica, candidati inseriti (Vianello Andrea) nell'ordinanza del Tar Lazio n. 2728/2017, in quanto “il ricorso e i motivi aggiunti riguardano insegnanti tecnico – pratici non ammessi al concorso indetto con i(l) D.M. 106 del 2016”*.

Tale provvedimento è, invero, illegittimo e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

[A]. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 64 C.P.A.) E DEL GIUDICATO (ORDINANZA N. 2728-2017) ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il decreto di rettifica degli elenchi graduati della classi di concorso di cui all'ambito disciplinare AD07, nella parte in cui si è ritenuto di non includere il nominativo dell'odierno ricorrente in quello di cui alla classe di concorso A026 si basa su un palese errore da parte della Direzione Generale dell'USR Veneto, la quale non si è avveduta che il VIANELLO, era (ed è) nella condizione di coloro, come sostenuto financo dal Consiglio di Stato, impossibilitati a conseguire il c.d. titolo abilitante, quale ulteriore requisito di partecipazione al concorso scuola 2016.

Infatti, la clausola del bando di cui all'art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, è stata ritenuta in contrasto **-anche rispetto ai docenti laureati, come il VIANELLO impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sino a quel momento bandite-** con le disposizioni normative che, all'opposto, non hanno mai istituito procedure abilitative ordinarie per talune categorie di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016).

Da qui, la richiesta di annullamento dell'art. 3, del D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui, ammettendo a partecipare alla procedura concorsuale **esclusivamente** i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non aveva consentito al VIANELLO financo di inoltrare telematicamente la richiesta di partecipazione alla procedura selettiva.

Dall'accoglimento del ricorso è conseguito l'obbligo dell'amministrazione di prevedere l'espletamento di prove suppletive anche per l'odierno ricorrente, che, a

differenze di altri centinaia di aspiranti non aveva ottenuto, *medio tempore*, un provvedimento cautelare.

Ed invero, parte ricorrente, in possesso del solo titolo di laurea magistrale non è risultato, in concreto, destinatario di percorsi ordinari abilitativi di TFA (che, pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, non sono stati più attivati per la classe di concorso di appartenenza): **tale circostanza può ritenersi provata, ai sensi dell'art. 64 c.p.a.**, non avendo l'amministrazione contrastato quanto in proposito dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio iscritto e deciso con l'ordinanza n. 2728-2017 passata in cosa giudicata cautelare del TAR Roma.

Parimenti, per l'ulteriore circostanza dedotta, che, cioè, il ricorrente nemmeno rivestiva la qualità di soggetto destinatario dei cd. PAS (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n.58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio), in quanto al momento dell'attivazione della procedura speciale di abilitazione non aveva mai prestato servizio in qualità di docente.

Anche sotto questo profilo vale l'assunto per il quale il ricorso iscritto al n.r.g.4308/2016 del TAR Roma era stato accolto, sebbene in via provvisoria, non soltanto per i candidati I.T.P. **ma per tutti i ricorrenti, compresi i laureati non abilitati, tra cui il VIANELLO**, rispetto ai quali tutti è stata **accertata, sebbene con ordinanza cautelare la mancata attivazione di percorsi ordinari di abilitazione, sia sotto forma di T.F.A., sia sotto forma di P.A.S..**

[B]. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, COMMA 3, DEL D.P.R. N.487/1994 E S.M.I.) E DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. CONDANNA ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OSSEQUIO AL D.P.R. N. 487-94 E DELLA LEX SPECIALIS

Il provvedimento da ultimo impugnato va, altresì, annullato, anche in ragione del suo contrasto con quanto dispone l'art. 3, comma 3, del D.p.r.n.487/1994, nella parte in cui lo stesso stabilisce che “...*l'amministrazione interessata (dispone) in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti*”.

E tanto sotto due diversi, seppur connessi, profili.

In generale, se è vero, infatti, che l'esclusione di un concorso può avvenire in un qualsiasi momento dell'iter che contrassegna la procedura selettiva, ciò va comunque messo in relazione con un lasso di tempo che sia compatibile con la necessità di non ingenerare nel soggetto assunto la ragionevole convinzione della correttezza della propria posizione giuridica e del conseguimento di una posizione di certezza, che può essere eliminata comparando l'interesse dell'amministrazione ad un'esclusione tardiva rispetto all'interesse consolidato del soggetto privato a permanere nella posizione conseguita.

Di tal ch ,   indubbio che il potere di esclusione da un concorso pubblico per *irregolarit * della domanda di partecipazione debba essere esercitato dall'amministrazione nella fase preliminare di verifica delle domande e non nella successiva fase di approvazione delle graduatorie dei vincitori, ovvero a ridosso della stessa, anche tutte le volte in cui l'amministrazione abbia comunque ammesso il concorrente, sia pure sulla base di un ordine giurisdizionale, che, tuttavia, va sottoposto ad una legittima interpretazione alla luce della medesima domanda di partecipazione.

Nel caso di specie, il VIANELLO non ha ommesso di indicare alcun requisito di partecipazione nella domanda al concorso, dato che al momento della sua indizione Egli possedeva il solo titolo di laurea non anche un titolo di abilitazione, che lo stesso non aveva mai avuto modo di conseguire. L'Amministrazione ha ammesso il ricorrente al concorso, non solo perch  in *esecuzione* del *dictum* giurisdizionale, ma anche sulla base di una corretta e non supina interpretazione dello stesso, in uno con la lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonch  dei motivi aggiunti e dell'ordinanza cautelare di rigetto, che palesava l'inammissibilit  del ricorso medesimo, nel quale non si specificavano le posizioni dei singoli ricorrenti (ITP e laureati non abilitati). E che tale interpretazione fosse conforme alla lettera e alla *ratio* della *lex specialis* del concorso risulta inequivocabilmente dal fatto che.....il VIANELLO sia stato ammesso a partecipare alle prove suppletive, nonostante l'errore in cui era incorsa l'Ordinanza del 30 maggio 2017, che la stessa P.A. ha ritenuto frutto di una SVISTA materiale.

Ne discende che, sotto questo profilo, i motivi aggiunti spiegati con il presente atto devono essere accolti, con conseguente annullamento del decreto del 16 marzo 2018 con il quale l'USR Veneto ha, di fatto, escluso il VIANELLO dalla graduatoria dei vincitori del concorso A026.

Per altro verso, il comportamento tenuto dall'Amministrazione   in contrasto con i principi cardine dell'azione amministrativa, per i quali, qualora si consegua un risultato positivo all'esito del superamento delle prove d'esame previste, tale risultato si consolida nonostante che l'originaria ammissione fosse disposta solo con riserva in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.

Le regole cardini dell'azione amministrativa devono essere applicate al fine di evitare il prodursi di situazioni di incertezza rispetto ai requisiti di partecipazione a pubblici concorsi, onde evitare la vanificazione delle relative prove d'esame comunque svolti con esito positivo e a tutelare l'affidamento ingenerato dalla partecipazione al concorso stesso.

Del resto, la Corte Costituzionale (Sent. n. 108/2009), in tema di prove per il conseguimento dell'abilitazione, aveva ritenuto non irragionevole e, quindi, legittima la scelta operata dal legislatore di ritenere prevalenti gli interessi dei soggetti partecipanti alle prove concorsuali rispetto a quello dell'amministrazione alla "piena ed effettiva" verifica dei titoli in rapporto all'originaria ammissione al relativo esame

Occorre, infatti, rilevare che la lesione dell'affidamento della ricorrente sia particolarmente grave nella misura in cui gli si è, contraddittoriamente, consentito di partecipare al concorso, salvo, poi, non perfezionare l'inclusione nella graduatoria di merito finale, sebbene con "riserva, una volta che il VIANELLO si era, di fatto, graduato tra i vincitori, proprio per l'originaria ammissione concorso medesimo, nato dall'accertamento della mancanza di percorsi abilitativi per la sua classe di concorso.

Piuttosto è da rimarcare che illegittimamente l'Amministrazione convenuta ha omesso di concludere le operazioni concorsuali rispetto alla posizione del ricorrente, il quale non riesce nemmeno ad oggi a conoscere il suo punteggio finale, in quanto la Commissione Giudicatrice non ha valutato i titoli posseduti e dichiarati dal VIANELLO, da aggiungersi al punteggio complessivo raggiunto per ogni singola prova, valutata ognuna in 28/40.

Ragione per cui, anche sotto quest'aspetto, il ricorso va accolto.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto sopra dedotto, il *fumus boni juris* appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, esso risulta *in re ipsa* rispetto alla materia controversa, e che pertanto va accolta l'istanza cautelare, con conseguente ordine di revoca del decreto impugnato con il quale non si è provveduto alla rettifica della stesso con l'inclusione del ricorrente con riserva per aver superato con esito positivo le prove suppletive concorsuali inerenti alla fase finale del concorso scuola 2016, posta la circostanza che lo stesso ha brillantemente superato le prove medesime.

Del resto, l'imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio per il ricorrente laddove si consideri che l'Amministrazione ha in corso di pubblicazione la griglia di coloro che, sulla base della medesima graduatoria, sono stati già immessi in ruolo, nella misura di 54 su 60 posti messi a concorso.

Anche nel bilanciamento dell'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla revoca del decreto impugnato, ovvero della sua rettifica, nella misura di includere il ricorrente, sebbene con riserva, nella graduatoria A026 Matematica.

Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione dell'intera procedura concorsuale.

In proposito, si evidenzia che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con Ordinanza 20 dicembre 1999, n.2, aveva precisato con riferimento alla fase preliminare della selezione concorsuale che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

Tanto in ragione del principio, per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito, alla quale il provvedimento cautelare è strutturalmente collegato. Ciò che importa ".....è che si giunga al merito *re adhuc integra, in modo da evitare il*

danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dell'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

4. A fortiori, nel caso relativo alla fase finale della procedura concorsuale.

Con l'ammissione riservata dei candidati (che, di fatto, appaiono vincitori di concorso) l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione degli stessi dalla fase di immissione in ruolo, sebbene con riserva, e di assistere impotente all'invalidazione *in parte qua* della procedura concorsuale, con gli inevitabili strascichi riversatesi sui controinteressati.

Non vi sarebbe, per il caso di accoglimento dell'istanza cautelare, alcun pregiudizio per l'Amministrazione, né un aggravamento della procedura concorsuale. Infatti, l'aggravamento del procedimento costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento, sebbene parziale.

Non ultima la circostanza che i posti messi a concorso sono risultati in misura inferiore al numero di coloro che sono risultati idonei, **con il VIANELLO escluso dalla graduatoria nonostante avesse ottenuto il punteggio finale più alto tra tutti i candidati.**

Sulla base di quanto sopra, Andrea VIANELLO, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, con espressa riserva di notificare e depositare motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva di merito riguardo la classe di concorso A026,

CONCLUDE

perché codesto On. Tar, previa audizione in camera di consiglio, reietta ogni contraria eccezione, Voglia,

- in via cautelare, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato con l'esclusione del ricorrente dall'elenco graduato di cui alla classe di concorso A026 Matematica, inserendolo in coda ovvero a pettine, in ragione del complessivo punteggio allo stesso da attribuire e riconoscere definitivamente;

- nel merito, accogliere il ricorso e revocare *in parte qua* il decreto di approvazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, relativa alla Classe di concorso A026 Matematica, e della relativa graduatoria, la quale non include il nominativo del ricorrente, che va inserito con il suo definitivo punteggio, ordinando a tal fine l'Amministrazione convenuta nella sua articolazione territorialmente competente ad attribuirlo;

- con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di lite. oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Si deposita il presente atto, debitamente notificato, la procura, il decreto del 16 marzo 2018 n. 4432 dell'USR Veneto, gli atti della procedura concorsuale, nonché il diploma di laurea.

Si dichiara, infine, che, ai fini del pagamento del contributo unificato, il presente giudizio verte in tema di pubblico impiego, esso è di valore indeterminato, per il quale il relativo pagamento va fissato nella misura dimezzata di €.325,00

Palma Campania, 15 maggio 2018

Avv. Angelo Coppola